

Civile Ord. Sez. L Num. 14794 Anno 2019

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: CURCIO LAURA

Data pubblicazione: 30/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 21399-2015 proposto da:

MAGNETI MARELLI S.P.A. - LINEADI BUSINESS EXHAUST SYSTEMS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO, LUCA ROPOLO;

- **ricorrente** -

2019

371

contro


PAGANO DOMENICA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ADRIANO LESCA;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 199/2015 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 04/03/2015 R.G.N. 502/2014;



RILEVATO CHE

La corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di Domenica Pagano, dipendente della Magneti Marelli spa, diretta a far accertare il suo diritto a tre giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art.4 della legge n.53/2000, per ragioni di assistenza alla madre sottopostasi ad un intervento chirurgico ;

la corte torinese ha confermato la decisione di primo grado quanto all'idoneità della certificazione medica inviata dalla Pagano alla datrice di lavoro, dove si attestava l'effettivo ricovero della madre e l'assistenza svolta dal 14.5.2012 dalla Pagano, potendo tale documentazione – che non recava la precisa infermità – essere integrata successivamente in giudizio, come poi verificatosi, dove era stata prodotta certificazione della diagnosi della malattia e delle cure eseguite;

la corte distrettuale ha poi rilevato che il DM, attuativo delle modalità di fruizione, espressamente prevede che detti permessi vengano fruiti entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità e che nel caso in esame la documentazione medica era pervenuta alla datrice di lavoro in ritardo atteso che, essendo stata indicata nel 14.5.2014 la data di insorgenza dell'infermità ed essendo stati fruiti tre permessi nei giorni 21,22,e 24 maggio, spettava solo il rimborso per il 21 maggio, unico giorno rientrante nell'arco temporale di cui al citato DM;

ha proposto ricorso per cassazione la società Magneti Marelli spa, affidato ad un unico motivo, poi illustrato da memoria ex art.380 c.p.c., ha resistito con controricorso la Pagano;

CONSIDERATO CHE

con l'unico motivo di gravame la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 legge n.53/2000, in relazione alla norma applicativa di cui all'art.3 del DM 278/2000: la norma di cui all'art.4 citato ha demandato al Ministero competente l'emanazione di un regolamento recante le disposizioni di attuazione della legge, stabilendo i criteri di fruizione del permesso, tra cui l'obbligo di presentazione della certificazione relativa alla grave infermità del familiare entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa. Ne consegue, secondo la società, l'impossibilità di fruire del permesso in questione in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

• Rgn 21399/2015

caso di mancata presentazione, nel termine previsto, della certificazione che documenti la grave infermità, che è elemento costitutivo del diritto;

erroneamente la corte torinese ha, quindi, ritenuto idoneo a legittimare la concessione del permesso il certificato prodotto dalla lavoratrice denominato "relazione di ricovero", in quanto in esso non viene menzionata esplicitamente la gravità dell' infermità, né vi è riferimento alcuno alla legge n.53/2000, così che mancherebbe ogni documentazione della condizione richiesta dall'art.4 citato, perché il documento prodotto dalla Pagano, pur contenendo la descrizione del motivo di ricovero e dell'intervento, non ha alcuna qualificazione medica dell'infermità.

Il motivo è infondato ; va preliminarmente rilevato che risulta non contestato che la Pagano abbia fatto pervenire il certificato medico del 21 .5.2012 nel termine dei sette giorni dal 14.5.2012 - epoca di insorgenza dell'infermità della madre, egualmente attestata dal certificato di ricovero del 19.5.2012 e che è stata poi prodotta, nel corso del giudizio di primo grado, la relazione di dimissioni del 23 .5.2012 con indicazione del motivo del ricovero e della diagnosi di aneurisma dell'arteria vertebrale sinistra, con descrizione del percorso di ricovero e dei trattamenti eseguiti;

correttamente la corte di merito ha ritenuto che la "documentata grave infermità" di cui all'art. 4 della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM attuativo della legge, che definisce i criteri di fruizione dei congedi in termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto, potendo la grave infermità essere provata successivamente attraverso idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio;

ed infatti non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi , che sono disciplinate dall' art.3 del DM 278/2000 attuativo, in termini di presentazione della richiesta di permesso correlata all' effettiva assistenza al malato e dunque in tempi ravvicinati all'evento, con la prova che il lavoratore deve dare della sussistenza del presupposto richiesto dall' art.4 della legge citata, ossia dell' effettiva esistenza di una grave infermità che, ove venga contestata dal datore di lavoro, potrà essere dimostrata anche in giudizio , come avvenuto nel caso in esame.

• Rgn 21399/2015

La lavoratrice infatti ha prodotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la relazione di ricovero in cui si attesta la degenza dal 14.5.al 24.5.2012 e si indica il motivo e la diagnosi della malattia ("aneurisma dell'arteria vertebrale sinistra");

quanto alla valutazione della gravità di tale infermità che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere, si tratta di un giudizio in fatto che spetta al giudice di merito, non sindacabile in questa sede ove, come in questo caso, sia stato oggetto di corretto e comprensibile esame da parte della sentenza impugnata.

il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della ricorrente , soccombente , alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 *quater* DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art.13 .

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 30.1.2019

Giuseppe Bronzini



Corte di Cassazione - copia non ufficiale